



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Lina TOSI

PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE rel.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. /2016 R.G. promossa da:

_____, con l'avv. _____ di
 Vicenza, e domicilio eletto presso l'avv. _____ di Venezia- Mestre;

- attore

nei confronti di:

_____, con l'avv. _____ di Vicenza; _____ con l'avv. _____
 Ambrosini di Roma, _____ con l'avv. _____ con
 gli avv.ti _____ di Vicenza e _____ con
 l'avv. _____ e _____ con gli avv.ti _____

- convenuti

e con la chiamata in causa di:

_____ con l'avv. _____ e
Quegli assicuratori dei _____ che hanno assunto il rischio del certificato n. 1890190
 con gli avv.ti _____ e _____;

e con la permanenza in causa dei convenuti transigenti:

_____ con l'Avv. _____ con l'Avv. _____

avente per oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.

L'attore

in liquidazione:

1) *"Accertata la responsabilità dei convenuti non transigenti, per le causali dedotte in atti, condannarli a risarcire al [] in liquidazione, la complessiva somma di Euro 9.857.354 (somma così residua all'esito delle transazioni stipulate nel corso del giudizio dalla curatela con riferimento alle singole quote ideali di responsabilità degli altri convenuti), in via fra loro solidale sino alla concorrenza dei seguenti rispettivi importi:*

- quanto a [] e [], sino alla concorrenza dell'intero residuo importo di euro 9.857.354;

- quanto a [] sino alla concorrenza di euro 7.554.351;

- quanto a [] sino alla concorrenza di euro 6.383.017;

o le diverse somme, anche maggiori, che risulteranno di giustizia.

2) *In via istruttoria: si insiste su tutte le osservazioni già svolte alla CTU, al suo supplemento, ai relativi chiarimenti ed alla successiva pur relativa integrazione, insistendo altresì sull'istanza di rinnovazione di tale supplemento con altro CTU.*

3) *Con vittoria di spese e competenze."*

Il convenuto

"Nel merito: rigettarsi le domande risarcitorie di parte attrice ai danni del [] in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate. In via subordinata: per la denegata ipotesi in cui le domande attoree ai danni del [] fossero anche solo in parte ritenute fondate, liquidarsi le sole voci di danno che siano ritenute compiutamente dimostrate e giuridicamente rilevanti, nonché direttamente riferibili alla sua eventuale (cor)responsabilità, tenuto conto in ogni caso delle transazioni già intervenute con gli altri convenuti, in ossequio all'insegnamento in materia della Corte di legittimità (Cass. S.U. 30174/2011).

Accertare e determinare in ogni caso le diverse quote di responsabilità rispettivamente ascrivibili al Rigotto e agli altri convenuti.

Con vittoria di spese e onorari."

Il convenuto

"Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria

ordinare al Fallimento l'esibizione;

(i) della perizia resa dalla dott.ssa _____ di Thiene (allegato n. 39 al ricorso per sequestro, come indicato a p. 25 dell'atto di citazione prodotto anche dal Fallimento sub doc. 7 del fascicolo cautelare), già positivamente valutata dal Tribunale al momento della concessione della misura cautelare nei confronti degli ex dipendenti della _____

(ii) dell'ulteriore documentazione allegata al ricorso per sequestro conservativo, all'atto di citazione, nonché alle memorie ex art. 183 c.p.c. del giudizio radicato dalla _____ i nei confronti degli ex dipendenti e riassunto dal Fallimento;

In via principale

- respingere nella loro interezza, in quanto inammissibili o, comunque, infondate in fatto ed in diritto, le pretese avanzate da parte attrice nei confronti del sig. _____, accertando che nessuna responsabilità è configurabile in capo a quest'ultimo;

In via subordinata

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice nei confronti del sig. _____ accertare la quota della responsabilità di quest'ultimo in rapporto a quella degli altri soggetti ritenuti responsabili, tenuto conto del rispettivo grado di responsabilità e di tutte le transazioni definite, limitando la condanna del sig. _____ all'ammontare corrispondente alla sua ipotetica quota ideale (in realtà assorbita dal prestito obbligazionario non rimborsato);

- con vittoria di spese e onorari del giudizio, comprese quelle del procedimento per sequestro e della CTU espletata, oltre a iva, cpa e rimborso forfettario."

Il convenuto

"Nel merito

In via preliminare

Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità proposta dalla Curatela attorea e, per l'effetto, rigettarsi le domande avanzate dalla medesima.

In via principale

Respingersi integralmente le domande tutte ex adverso proposte perché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto.

In subordine

Nella denegata e mai creduta ipotesi che le domande attoree dovessero essere, in tutto o in parte, accolte, accertarsi le quote interne di responsabilità tra i diversi autori dell'asserito danno, limitando dunque la misura e l'entità del

risarcimento richiesto al Sig. _____ a quanto risulterà effettivamente da egli commesso in base all'emananda sentenza dichiarando quei convenuti che nelle more non avranno perfezionato transazioni parziali (aventi cioè oggetto la loro quota ideale di danno) con il Fallimento attore, per quanto di ragione ed in considerazione dei singoli apporti causali, in via solidale, ovvero pro quota in proporzione alle rispettive colpe, ed in considerazione dell'entità delle conseguenze derivate ex art. 2055 c.c., obbligati a manlevare e comunque tenere indenne il Sig. _____ da ogni richiesta di risarcimento del danno e di quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare alla Curatela attrice in più rispetto alla sua quota di responsabilità interna.

In ogni caso

Spese e compenso di lite integralmente rifiusi.

In via istruttoria

come da memoria ex art. 183 VI cpc n° 2 che ivi deve intendersi integralmente trascritta.”

Il convenuto _____

“Voglia il Tribunale, reietta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire e decidere

in via preliminare:

- per le motivazioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c. con ogni effetto di legge;

- per le motivazioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente azione per difetto di autorizzazione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 146 l. fall.;

- per le motivazioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, accertare e dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale in ragione della competenza del Collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 37 dello statuto sociale di _____

- per le motivazioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni di responsabilità promosse dal fallimento ex artt. 2393 e 2394 c.c. attore nei confronti del dott. Adriano Baso;

nel merito:

- rigettare tutte le domande attoree o comunque ogni domanda svolta da qualsivoglia parte nei confronti del _____

_____ siccome infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi tutti illustrati in atti;

in via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domande avanzate dal fallimento di _____ i _____ in liquidazione ovvero da qualsivoglia altra parte in giudizio nei confronti del dott. _____, accertarsi e determinarsi le singole responsabilità di amministratori e sindaci convenuti e, conseguentemente, condannarsi

eventualmente il dott. _____, al risarcimento dei soli danni a lui pro quota imputati e, comunque, nella misura che sarà ritenuta effettivamente a lui attribuibile, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con qualsivoglia altro convenuto ovvero tra loro stessi;

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate dal fallimento di _____, in liquidazione ovvero da qualsivoglia altra parte in giudizio nei confronti del _____, accertarsi e determinarsi la quota di partecipazione interna alla causazione del danno eventualmente imputabile al _____ e, per l'effetto, accertare la sua quota di ripartizione interna di responsabilità;

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate dal fallimento di _____, in liquidazione ovvero da qualsivoglia altra parte in giudizio nei confronti del dott. _____, accertare, dichiarare e condannare il terzo chiamato _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, _____ - cod. fisc. p. I.V.A. e iscrizione al Registro delle imprese _____ qualità di sottoscrittore della polizza di assicurazione n. 00067532300027, a tenere manlevato ed indenne il dott. _____ da quanto egli dovesse essere eventualmente condannato a corrispondere, a qualsivoglia titolo, in solido con altri o meno, per gli asseriti danni lamentati dal fallimento attore ovvero altra ragione, e ciò in virtù della polizza di assicurazione n. 00067532300027 da lui stipulata;

in ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze d'avvocato, oltre I.V.A. C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge;

in via istruttoria:

- si chiede sia ordinato al fallimento attore di esibire e produrre in giudizio la transazione stipulata con il _____ e il sig. _____, il libro verbale delle riunioni del C.d.a., il libro verbali delle riunioni del Collegio sindacale, il libro verbali delle assemblee dei soci completi e l'UNICO 2011 della _____ in quanto documenti tutti non disponibili o altrimenti consultabili da parte del convenuto dott. _____ - si chiede, altresì, che sia ordinato al fallimento attore di esibire e produrre in giudizio la transazioni medio tempore con altri convenuti”.

La convenuta

“In via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, ovvero la improponibilità e/o inammissibilità del presente giudizio, in favore della competenza arbitrale di cui alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 37 dello Statuto di _____

- dichiarare l'azione promossa dal _____ in liquidazione improcedibile e/o inammissibile per carenza dell'autorizzazione del Giudice Delegato ex art. 146 l.f. e del necessario preventivo parere del Comitato dei Creditori;

- dichiarare la nullità della citazione notificata dal _____ in liquidazione per carenza e/o indeterminatezza degli elementi di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni conseguente provvedimento di legge ai sensi dell'art. 164, co. 5 e 6, c.p.c.;

- dichiarare la pretesa risarcitoria avanzata dalla Curatela estinta per effetto della prescrizione quinquennale di cui agli artt. 2393, 2947 e 2949 c.c., ovvero per effetto delle transazioni intervenute con i condebitori _____ e _____ di cui la dott.ssa _____ intende avvalersi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1304 c.c.;

Nel merito:

in via principale:

- rigettare la domanda proposta dal _____ in liquidazione nei confronti della dott.ssa _____ in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;

in via subordinata, per il caso assolutamente denegato di accoglimento delle domande del Fallimento:

- determinare la somma che ciascuno dei convenuti sarà tenuto a dover pagare al _____ l. in liquidazione in considerazione del rispettivo grado di responsabilità e del ruolo svolto da ciascuno di essi nella vicenda dedotta in giudizio, addebitando la quota esclusiva o comunque predominante, a carico degli amministratori, limitando la quota di responsabilità ascrivibile al collegio sindacale, ed in particolare alla dott.ssa _____, nella misura minima possibile;

- in caso di condanna solidale di tutti i convenuti, previa determinazione del grado di responsabilità di ciascuno degli amministratori e dei sindaci nei loro rapporti interni, condannare gli amministratori, a manlevare e/o rimborsare la dott.ssa _____ di quanto la stessa sarà costretta a pagare al _____, in liquidazione in misura superiore alla quota su di essa incombente, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;

- in ogni caso, condannare la chiamata in causa _____ a manlevare e tenere indenne la dott.ssa _____ di tutto quanto la stessa sarà chiamata a pagare al _____

_____ ed in conseguenza del denegato accoglimento delle domande contro di lei proposte nel presente giudizio;

In ogni caso: con vittoria integrale delle spese di lite, oltre IVA e C.P.A. e rimborso forfetario 15%;

Si chiede, inoltre, l'ammissione di prova per interpellato del curatore del fallimento, dei sigg.ri _____

(qualora questi non fossero ammessi a testimoniare) e per testi sui seguenti capitoli:

1) "Vero che, dalla documentazione fornita dagli amministratori al collegio sindacale prima della propria adunanza di verifica del 22/10/2009, risultava che la soc. _____ poteva ancora sfruttare gli affidamenti bancari per l'importo di euro 1.716.921,00=";

2) "Vero che, negli anni 2009 – 2011 la situazione degli affidamenti bancari concessi alla soc. _____ risultante dalla documentazione fornita dai consiglieri di amministrazione al collegio sindacale e di cui ai docc. nn. 40-43 che si rammostrano al teste era la seguente:

DATA RIF AFFIDAMENTO UTILIZZI DISPONIBILITA'

21/10/2009 5.600.000 3.883.079 1.716.921

12/04/2010 6.470.000 4.323.673 2.146.327

01/12/2010 7.010.000 5.714.973 1.295.027

18/05/2011 6.370.000 4.859.663 1.510.337

3) "Vero che, a partire dall'anno 2011 il collegio sindacale si è avvalso della consulenza dell'avv. _____ di Verona, anche al fine di riscontrare la denuncia ex 2408 cc presentata da FPV";

4) "Vero che, all'atto dell'insediamento avvenuto il 10/6/2009 e, successivamente, con cadenza semestrale, il collegio sindacale della soc. _____ ha richiesto agli amministratori della società stessa un organigramma aziendale e un societogramma con particolare riferimento alle interrelazioni esistenti tra le varie società del gruppo";

5) "Vero che, il collegio sindacale della soc. _____, nella propria attività di revisione e nelle proprie verifiche trimestrali ha controllato i seguenti dati: la posizione finanziaria netta della società _____ il libro cespiti, a campione i mastrini contabili della società, i prospetti inail e inps, i ratei e i risconti, verificato il pagamento delle rate di mutuo, le risultanze del LUL, la regolare tenuta dei libri contabili e dei libri sociali, il pagamento delle ritenute, i rapporti con le partecipate, i conti di costo, i registri iva, le presentazione dei modelli intrastat, le quietanze degli f24, i conti di costo estero, le risultanze della cassa nonché le riconciliazioni bancarie";

6) "Vero che, in data 6 luglio e 19 luglio 2012, la Dott.ssa _____ si recò presso la sede sociale della società _____ per procedere alle operazioni di controllo sui dati di bilancio e, a seguito dei suddetti accessi la stessa constatò:

-che, le riconciliazioni bancarie necessitavano di integrazione;

-l'inidoneità dello stanziamento del fondo svalutazione crediti;

-l'assenza delle scritture relative al personale dipendente;

-l'esistenza di errori nell'appostazione dei dettagli di magazzino;

-la carenza nella documentazione giustificativa di diversi flussi in uscita eseguiti dalla Società;

-l'omessa rilevazione di costi di competenza relativamente agli omessi pagamenti di debiti degli ultimi mesi";

7) "Vero che, nel Maggio 2012, gli avv.ti _____ e _____ consulenti della società _____, avevano espresso la volontà della soc. _____ di far ricorso al credito bancario presentando agli istituti di credito un nuovo progetto di rilancio della società _____ e che i membri del Collegio Sindacale hanno manifestato parere negativo".

8) "Vero che, nell'estate dell'anno 2012, il collegio sindacale della società _____, ha conferito mandato all'avv. _____ di predisporre e presentare denuncia ex art. 2409 cc per i fatti esposti nella seduta del 23/5/2012, fatti documentati nell'apposito verbale del collegio stesso che si rammostra al teste";

9) "Vero che, l'avv. _____ su richiesta degli avv.ti _____, _____ ha ommesso di presentare la denuncia di cui sopra in quanto i consulenti della società _____ avv.ti _____, _____, avevano riferito che avrebbero messo in liquidazione la società e presentato domanda di concordato e che i soci avrebbero immesso nella società, la liquidità necessaria per il buon esito del concordato medesimo";

10) "Vero che, i sindaci della società _____ i hanno messo a disposizione del dott. i _____, _____, tutta la documentazione da questi richiesta sia in fase di concordato, sia successivamente alla dichiarazione di fallimento".

Indicano a testi, con riserva d'altri, i sigg.ri i _____, l'avv. _____, la sig.ra _____, la dott. _____ l'avv. _____ l'avv. _____ con riserva d'altri, nonché i sigg.ri _____ e _____ qualora siano ammessi a testimoniare.

Si confida, pertanto, nel rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalla Curatela e nell'ammissione di quelle già dedotte dalla convenuta _____. Si chiede comunque di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli avversari, con i testi già indicati a prova diretta."

Il convenuto

"In via preliminare:

1. Per tutte le ragioni esposte in atti, dichiararsi l'estinzione dei diritti azionati di _____ in liquidazione per intervenuta prescrizione dell'azione societaria e dell'azione dei creditori, cumulativamente esercitate dal curatore del Fallimento attoreo;
2. per tutte le ragioni esposte in atti dichiararsi la improponibilità dell'azione societaria e, in subordine, l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale a decidere sulla stessa.

Nel merito:

rigettare tutte le domande attoree o comunque ogni domanda svolta da qualsivoglia parte nei confronti del dott. Roberto Valentino siccome infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi illustrati in atti.

In via istruttoria:

si insiste affinché sia ammessa la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1) "Vero che a decorrere dall'anno 2009, il nuovo Consiglio di Amministrazione della [redacted] era composto dalla quasi totalità dei soci (personalmente o quali rappresentanti delle società socie) della medesima società";*
- 2) "Vero che nel corso del 2009-2010 venne predisposto dagli Amministratori della società [redacted] un piano industriale per il risanamento e il rilancio dell'attività aziendale secondo le strategie e le attività elencate ed illustrate nel doc. 3) che si rammostra al teste";*
- 3) "Vero che la sopra descritta attività di ristrutturazione aziendale aveva comportato anche l'ingresso di nuovi soci con apporti di mezzi finanziari sia in conto capitale di rischio sia in conto capitale di debito (prestiti obbligazionari, finanziamento soci)";*
- 4) "Vero che negli anni di gestione del nuovo Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal 2009, alcun creditore fece ricorso a procedimenti coattivi per il recupero dei crediti";*
- 5) "Vero che la [redacted] aveva affidamenti bancari per l'importo di € 1.716.921,00 nel corso del 2009 e per l'importo di € 2.146.327,00 nel corso del 2010";*
- 6) "Vero che il capitale circolante netto al 31.12.2009 risultava pari ad € 3.904.000,00";*
- 7) "Vero che il Collegio Sindacale nella propria relazione al bilancio chiuso al 31.12.2009 evidenziò le operazioni straordinarie che avrebbero inciso sul risultato di esercizio, come risulta dal doc. 11 che si rammostra al teste";*
- 8) "Vero che la rivalutazione dei due immobili (nr. 1 nell'elencazione dell'atto di citazione) venne effettuata nell'esercizio chiuso al 31.12.2008 ovvero prima della nomina del dott. Valentino alla carica di sindaco della società [redacted]";*
- 9) "Vero che l'acquisizione del 100% del [redacted] da parte della Spa venne deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 31.03.2009 ovvero prima della nomina del dott. [redacted] alla carica di sindaco della società [redacted] (avvenuta nel giugno 2009);"*
- 10) "Vero che l'operazione di cessione dei marchi a [redacted] (nr. 4 e 9 atto di citazione) venne risolta con accordo transattivo risolutorio del 23.11.2011 a seguito di apposita delibera dell'assemblea dei soci";*
- 11) "Vero che, con riferimento alla rinuncia del socio [redacted] il credito per € 1.470.000 (punto nr 5 atto di citazione) ed alla successiva denuncia al collegio sindacale, l'Organo di controllo si attivò svolgendo una propria indagine interna e chiedendo altresì un parere allo studio [redacted] come risulta dai documenti 18) e 19) che si rammostrano al teste";*
- 12) "Vero che l'operazione di conferimento in [redacted] (punto nr 7 elencazione atto di citazione) della partecipazione detenuta in [redacted] e di un ramo di azienda venne preceduta da una perizia di stima eseguita*

dal dr ., dottore commercialista e revisore contabile, che determinò il valore del conferimento e la connessa plusvalenza ai sensi dell'art 2465 cc”;

13) “Vero che l'operazione di conferimento nella società (punto 12 nella elencazione di citazione) venne preceduto da una perizia di stima affidata al dr . i, dottore commercialista e revisore contabile”; 14)

“Vero che a seguito delle dimissioni di nr due dipendenti, i quali erano anche amministratori nella . i Sindaci nei primi mesi dell'anno 2012, suggerirono di adottare le misure elencate nel doc. 20 che si rammostra al teste”;

15) “Vero che, quanto all'investimento della somma di € 40.910 nella società di diritto tunisino “ (nr 13 elencazione atto di citazione), il Collegio sindacale richiese in data 21.01.2011 di avere formale documentazione come da doc 21 e 22 che si rammostra al teste e, successivamente, nel maggio 2011 rilevò la necessità di verificare il rispetto della disciplina CFC, come da doc 23 che si rammostra al teste”

16) “Vero che, quanto all'Investimento effettuato in . (punto 14 elencazione della citazione) pari ad € 331.000, deciso dall'organo gestorio, il Collegio Sindacale procedette a verificare la sussistenza dei requisiti per poter commercializzare in Cina i prodotti della . ed esaminò il contratto stipulato per la promozione di detti prodotti nel mercato cinese”;

17) “Vero che, sin dall'insediamento del Collegio Sindacale di ., avvenuto nell'anno 2009 (con iscrizione il 23.06.2009), il dr ., e con lui gli altri sindaci dr . e . svolgevano attività di controllo di regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, nonché di verifica tributaria e fiscale ed in generale sull'andamento della società, in contraddittorio con gli amministratori della società”;

18) “Vero che, nelle medesime occasioni, i sindaci chiedevano agli amministratori di . di essere relazionati sulle nuove operazioni intraprese dalla società e sull'andamento della stessa”.

Si indicano a testi, con riserva d'altri, i Signori:

‘ a sig.ra . la dott.ssa ., l'avv. . con riserva d'altri;

- si chiede, altresì, che sia ordinato al fallimento attore di esibire e produrre in giudizio transazioni medio tempore stipulate tra il Fall. . in liquidazione e altri convenuti;

- si chiede che sia respinta l'istanza di supplemento della CTU richiesta dal fallimento attore e, in caso di ammissione, si chiede che il CTU sia chiamato a chiarimenti sulle osservazioni formulate dal proprio CTP;

In via riconvenzionale:

Previo accertamento della quota di eventuale responsabilità interna addebitabile al Dott. Roberto Valentino nella produzione del danno risarcibile richiesto, condannarsi, in solido tra loro, i seguenti ex membri del Consiglio di Amministrazione di ., già chiamati in causa dall'attore:

- 1) _____, residente a _____, cod. fisc. _____;
- 2) _____, residente a _____ in _____, cod. fisc. _____;
- 3) _____, residente ad _____, cod. fisc. _____;
- 4) _____, residente a _____, cod. fisc. _____;
- 5) _____, residente in _____ in _____, cod. fisc. _____;
- 6) _____, residente a _____, cod. fisc. _____;
- 7) _____, residente a _____, cod. fisc. _____;
- 8) _____, residente a _____, cod. fisc. _____;
- 9) _____, cod. fisc. _____;
- 10) _____, cod. fisc. _____;
- 11) _____, residente ad _____, cod. fisc. _____;
- 12) _____, residente a _____, cod. fisc. _____;
- 13) _____, domiciliato a _____, cod. fisc. _____.

a tenere indenne il dott. _____ di quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare al Fall. _____
a in liquidazione oltre la propria quota di responsabilità interna.

Nei confronti della Compagnia assicurativa _____.

In ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, dichiararsi tenuti e condannarsi gli _____
che hanno assunto il relativo rischio, a manlevare e tenere indenne, per i motivi esposti in narrativa, il dr. _____
i _____ Valentino di quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare al Fall. _____ in
liquidazione.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge."

La terza chiamata Società

"NEL MERITO, IN PRINCIPALITÀ": respingersi ogni domanda nei confronti di _____ perchè infondata.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, e
di ritenuta operatività delle garanzie assicurative invocate dai dott. _____ e _____, accogliersi le rispettive domande di
manleva per la sola quota di responsabilità direttamente e personalmente attribuibile al singolo assicurato, con
esclusione di ogni vincolo di solidarietà; il tutto nei limiti del massimale pattuito, e previa applicazione dello scoperto
contrattuale in narrativa indicati.

IN OGNI CASO: con rifusione delle spese di lite.

Chiede che la causa venga decisa con accoglimento integrale delle conclusioni sopra riportate."

I terzi chiamati

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le eccezioni svolte in narrativa:

In via principale: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, rideterminato l’ammontare del danno residuo tenuto conto delle transazioni intervenute tra il Fallimento e taluni convenuti, indicare le singole quote di responsabilità addebitabili a ciascun convenuto, e, per l’effetto, dichiarare gli
che hanno assunto il rischio del certificato n. 1890190 obbligati a manlevare il
entro i limiti del massimale previsto e previa applicazione della franchigia, come indicato in atti”.

I convenuti non estromessi**e**

“1) Dichiararsi estinto il giudizio nei confronti di _____ e _____ : per sopravvenuta rinuncia dell’attore all’azione di responsabilità;

2) Accertata la sopravvenuta carenza di interesse allo svolgimento delle azioni di regresso proposte in via riconvenzionale nei confronti di _____ e _____ : respingersi le azioni di regresso svolte in via riconvenzionale nei confronti di _____ e _____ per la loro assoluta infondatezza;

3) Con vittoria di spese e condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nei confronti dei convenuti

che hanno agito in via riconvenzionale trasversale nei confronti dei signori _____, _____ e _____ ed hanno insistito nelle domande, dopo le difese svolte dagli stessi, non ritenendo di rinunciarvi nonostante le ripetute richieste a loro rivolte.

In via istruttoria

Si chiede sia ammessa prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) Vero che tutti che tutti i prospetti economici e contabili della società _____ e delle società controllate sono stati redatti dall’Amministratore delegato _____ con l’ausilio degli uffici amministrativi della _____, ove esistenti, delle altre società del Gruppo?

2) Vero che il _____ si occupava solamente della pianificazione finanziarie e degli affidamenti bancari, mentre tutte le decisioni che non fossero meramente di routine venivano sottoposte al consiglio di amministrazione e deliberate dal consiglio.

Si indica a teste: avv. (_____)

Il convenuto non estromesso

“- dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti del dott. _____ per effetto della rinuncia dell'attore all'azione di responsabilità;

- accertata la sopravvenuta carenza di interesse per ciò che concerne le domande riconvenzionali proposte da tutti i convenuti nei confronti del dott. _____, dichiarare l'estinzione del Giudizio nei suoi confronti e/o, se ritenuto, disporsi l'estromissione dello stesso;

- accertata la sopravvenuta carenza di interesse in capo al dott. _____ per le domande riconvenzionali dispiagate in via subordinata nei confronti di altri convenuti, dichiarare l'estinzione del Giudizio nei confronti del dott. _____ e/o, se ritenuto, disporsi l'estromissione dello stesso;

In via subordinata:

- respingersi in ogni caso tutte le domande formulate nei confronti del dott. _____ da parte di tutti i convenuti che le hanno dispiagate.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze di lite nei confronti dei convenuti che hanno dispiagato domande nei confronti del _____ in caso di loro opposizione all'estinzione e/o all'estromissione dal Giudizio."

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione di data 15.1.2016 il _____ ha convenuto in giudizio i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo di _____ nel triennio 2009-2012:

- 1) _____, membro del Consiglio di amministrazione già dagli anni precedenti e sino al 14/10/2010, nel quale periodo aveva ricoperto la carica di amministratore delegato sino al 21/05/2010;
- 2) _____ membro del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato già dagli anni precedenti e sino al 14/10/2010;
- 3) _____ membro del Consiglio di amministrazione già dagli anni precedenti al 2009 ed amministratore delegato sino al 23/10/2012;
- 4) _____, membro del Consiglio di amministrazione dal 10/06/2009 (con iscrizione del 23/06/2009) al 23/10/2012, nel quale periodo aveva ricoperto la carica di Amministratore Delegato dal 11/06/2009 (con iscrizione del 23/06/2009) sino 2/04/2012;
- 5) _____ membro del consiglio di amministrazione della società dal 24/02/2009 (con iscrizione del 17/03/2009) al 04/04/2011;

- 6) [redacted] presidente del consiglio di amministrazione dal 24/02/2009 (con iscrizione del 17/03/2009) sino al 3/07/2009;
 - 7) [redacted], membro del consiglio di amministrazione dal 24/02/2009 (con iscrizione del 17/03/2009) al 23/07/2010, nel quale periodo aveva ricoperto la carica di amministratore delegato dal 11/06/2009 (con iscrizione del 24/03/2009) al 21/05/2010;
 - 8) [redacted], membro del consiglio di amministrazione dal 24/02/2009 (con iscrizione del 17/03/2009) sino al 24/03/2010;
 - 9) [redacted], membro del consiglio di amministrazione dal 22/02/2010 (con iscrizione del 24/03/2010) al 23/10/2012, [redacted], membro del consiglio di amministrazione dal 22/02/2010 (con iscrizione del 24/03/2010) al 23/10/2012;
 - 10) [redacted], membro del consiglio di amministrazione dal 22/02/2010 (con iscrizione del 24/03/2010) al 4/04/2011, [redacted], membro del consiglio di amministrazione dal 23/02/2011 (con iscrizione del 4/04/2011) al 23/10/2012;
 - 11) [redacted] membro del consiglio di amministrazione dal 23/02/2011 (con iscrizione del 04/04/2011) al 12/03/2012;
 - 12) [redacted], membro del consiglio di amministrazione dal 23/02/2011 (con iscrizione del 4/04/2011) al 23/10/2012.
 - 13) [redacted] Presidente del Collegio sindacale dal 10/06/2009 (con iscrizione del 23/06/2009);
 - 14) [redacted], Sindaco effettivo dal 10/06/2009 (con iscrizione del 23/06/2009);
 - 15) [redacted] Sindaco effettivo dal 10/06/2009 (con iscrizione del 23/06/2009)
- e ne ha chiesto la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dalla pretesa illegittima prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale (fatta risalire alla chiusura dell'esercizio 2009), danni quantificati in misura pari a € 14.656.978, graduando altresì la misura in cui ciascun convenuto dovrà rispondere in ragione dei rispettivi periodi di vigenza in carica, fino alla concorrenza della somma totale:
- quanto a [redacted] di euro 14.656.978;
 - quanto a [redacted], di euro 14.398.614;
 - quanto a [redacted] e [redacted] di euro 11.890.226;

- quanto a [redacted], di Euro 3.009.259;
- quanto a [redacted] di euro 8.860.184;
- quanto a [redacted] e [redacted], di euro 3.388.981;
- quanto a [redacted], di euro 2.750.895;
- quanto a [redacted] di euro 2.720.172;
- quanto a [redacted] di euro 7.305.983;
- quanto a [redacted] di euro 1.116.216;
- quanto a [redacted] di euro 258.364

o quelle diverse somme, anche maggiori, che risulteranno di giustizia.

Non venivano invece convenuti in giudizio gli ex amministratori [redacted] ed [redacted] con i quali la Curatela aveva stipulato una transazione anteriormente all'instaurazione del presente giudizio.

La domanda attorea trova fondamento nella pretesa responsabilità di ex amministratori e sindaci della società fallita (precisamente di quelli in carica dopo la chiusura ed approvazione del bilancio di esercizio del 2008 fino alla messa in liquidazione volontaria della società nell'ottobre 2012) per non aver rilevato la perdita integrale del patrimonio netto della stessa sin dall'esercizio chiusosi al 31.12.2009, nonché comunque per non aver rilevato lo stato di crisi e la perdita della continuità aziendale in cui versava la società sin dal loro insediamento e, conseguentemente, per non aver adottato le misure prescritte in tali casi dalla legge, violando così gli obblighi sugli stessi incombenti, primo fra tutti, quello previsto dall'art. 2486 c.c. di una "gestione conservativa" della società.

Dal 2004 al 2008 la società aveva conseguito risultati operativi ampiamente negativi, l'EBTIDA è sempre stato negativo e la continuità aziendale era stata mantenuta grazie ad operazioni straordinarie, quali la rinuncia degli obbligazionisti ai propri crediti e il realizzo di assets aziendali.

Nel dicembre 2008 era stato ceduto (a [redacted] facente capo a [redacted] facente capo a [redacted]) il 48,56% del capitale sociale al prezzo simbolico di € 50.000,00, pur a fronte di patrimonio netto esposto nel bilancio 2008 di oltre 7,4 milioni di Euro, in realtà insussistente.

La Curatela, a fronte del summenzionato obbligo degli amministratori di operare una gestione conservativa in presenza di una situazione di crisi, ha affermato (pag. 11) che

confronti sono state proposte domande riconvenzionali trasversali da parte degli altri convenuti sono rimasti in giudizio.

I convenuti costituendosi in giudizio si opponevano alle domande attoree, sollevando alcune eccezioni preliminari e contestando nel merito le pretese attoree.

I Sindaci, all'uopo autorizzati, provvedevano a chiamare in causa le rispettive compagnie assicurative: società _____ per l'_____ e _____ che hanno assunto il rischio del certificato n. 1890190 per il convenuto _____.

Le compagnie, costituendosi in giudizio, sollevavano alcune eccezioni di inoperatività delle polizze e si associavano nel merito alle difese dei loro assicurati.

Il Fallimento proponeva ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, che veniva concesso, con ordinanza di data 5.12.2008 nei confronti del solo convenuto _____ fino a concorrenza dell'importo di € 1.000.000,00.

La causa veniva istruita tramite ctu contabile tesa ad accertare se e quando si era verificata la perdita del capitale sociale della società fallita e a quantificare i danni derivanti dalla prosecuzione dell'attività caratteristica, secondo il criterio dei netti patrimoniali; se erano derivati danni alla società dall'acquisto delle partecipazioni in _____ e _____ dalla transazione stipulata in data 23.11.2011 tra _____ con i consorti _____.

È stato, inoltre, disposto un duplice supplemento di ctu, volto ad accertare se e quando la società avesse perso la continuità aziendale.

La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi che si espongono.

ECCEZIONE DI NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE

I Sindaci hanno sollevato eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum.

In atto di citazione alle pagg. 45 e 46 sono enucleati gli inadempimenti imputati ai Sindaci, declinati quali condotte omissive rispetto agli obblighi di vigilanza sugli stessi gravanti, in forza dei quali avrebbero dovuto rilevare la perdita del capitale ed in subordine la perdita della continuità aziendale e nel non aver adottato le conseguenti necessarie misure (convocazione dell'assemblea ex art. 2406 cc, denuncia al Tribunale ex art. 2409 cc).

ECCEZIONE DI DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE

L'eccezione di difetto di autorizzazione è infondata, avendo parte attrice dimesso nel fascicolo di parte autorizzazione del GD ex art. 25 l. fall. anche in surroga dei creditori, non essendo stato possibile costituire il Comitato dei creditori.

Gli unici soggetti che hanno manifestato una tale disponibilità sono gli ex Sindaci della Società, odierni convenuti, che non avrebbero comunque potuto rilasciare il parere per la proposizione dell'azione di responsabilità, versando in evidente situazione di conflitto di interesse.

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai sindaci convenuti.

Essa è infatti certamente infondata con riguardo all'azione -dichiaratamente esercitata anch'essa dal curatore, e sufficiente quindi a rendere tempestiva la domanda- ex art. 2394 c.c.

A tutto voler concedere, il primo documento contabile riscontrabile e consultabile dai terzi da cui risulti con chiarezza l'incapienza del patrimonio di () a soddisfare le pretese dei creditori è il bilancio di esercizio 2011 pubblicato in data 23 ottobre 2012, mentre l'atto di citazione è stato notificato a gennaio 2016.

Alla data di notifica dell'atto di citazione pertanto il termine quinquennale dettato dall'art. 2949 c.c. non si era ancora consumato.

Quanto all'azione ex art. 2393 c.c. gli ex amministratori rimasti in causa sono cessati dalla carica meno di cinque anni prima della notifica dell'atto di citazione.

È inoltre stata inviata una diffida a febbraio 2015.

ECCEZIONE DI ARBITRATO

Valutata la natura inscindibile dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e di quella dei creditori sociali, deve necessariamente concludersi per l'inoperatività della clausola compromissoria inserita nello statuto sociale di una s.r.l., attesa la circostanza che il perimetro operativo di detta clausola non può, neppure in astratto ricomprendere l'azione che spetta ai creditori sociali.

L'inapplicabilità della clausola compromissoria contenuta nello statuto all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 della legge fall trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta

azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 cod. civ. che quella di cui all'art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società (Cass. civ. n. 19308 del 2014, n. 28533 del 2018, n. 15830 del 2020).

Così rigettate le eccezioni pregiudiziali e preliminari, la decisione nel merito delle domande attoree passa per la disamina del duplice addebito formulato dalla Curale di illegittima prosecuzione dell'attività dopo la perdita del patrimonio sociale o comunque dopo la perdita della continuità aziendale.

Saranno invece oggetto di autonoma trattazione le due operazioni foriere di nocumento secondo la tesi della Curatela.

L'asserito danno derivante da tali operazioni, che sarebbe ricompreso nella determinazione del danno secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali ove questa ultima domanda fosse accoglibile, è stato, infatti, oggetto di autonoma domanda risarcitoria da parte della Curatela come si ricava sia dalle pagg. 13 e 34 dell'atto di citazione, sia dalle pagg. 41 e ss della I memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.

PERDITE PATRIMONIO NETTO

Parte attrice ha proposto 14 rettifiche di bilancio a sostegno della tesi che il patrimonio netto della società era andato perduto fin dal 2009; tali rettifiche sono state sottoposte al vaglio tecnico del consulente nominato dall'ufficio e vengono di seguito esaminate, mentre meritano una trattazione a sé stante gli accertamenti relativi all'acquisto delle partecipazioni in [redacted] e la transazione stipulata in data 23.11.2011.

1) RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI ai sensi del D.L. 185 del 2008

Parte attrice ritiene illegittima la rivalutazione non essendo l'attività operativa in grado di coprire i maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione stessa ed avendo gli esercizi precedenti realizzato "ingenti perdite".

L'art. 11 della legge 342 del 2000 richiamato dall'art. 15 D.L. 185 del 2008 prevede l'utilizzo di due criteri per la stima degli immobili: il valore d'uso e il valore di mercato.

Quest'ultimo criterio è stato prescelto dal Cda di _____ per la stima degli immobili ubicati in _____ ed in _____ (cfr. nota integrativa bilancio di esercizio 2008) e rientra pertanto tra quelli alternativamente riconosciuti dalla legge speciale.

Il principio contabile OIC 16 prevede espressamente la possibilità di rivalutare il costo delle immobilizzazioni (iscritte ex art.2423 cc al costo di acquisto o di produzione), nel rispetto del limite del cd “valore recuperabile”, che il ctu ha verificato essere stato rispettato.

Gli immobili risultavano, infatti, iscritti a bilancio post rivalutazione a valori correnti (secondo le stime acquisite) per un importo pari al valore rivalutato al netto del fondo ammortamento (cd valore di realizzo).

Il ctu ha specificato che se gli immobili fossero stati destinati a rimanere nell'organizzazione aziendale non assumerebbe rilievo il “valore in uso”, posto che comunque gli immobili avrebbero dovuto essere iscritti a bilancio nel limite dell'importo maggiore tra il presumibile valore di realizzo ed il valore in uso.

Pertanto, correttamente il ctu ha ritenuto di non accogliere la rettifica di € 4.274.656,00 operata da parte attrice.

1) CAPITALIZZAZIONE SPESE IMPIANTO

La seconda doglianza di parte attrice concerne la capitalizzazione, al 31.12.2009, di costi di impianto costituiti da “accessori” all'operazione di aumento del capitale sociale passato, nel corso del 2009, da € 4.420.000 ad € 7.000.000.

Si tratta, nello specifico, dei corrispettivi dei mandati conferiti a _____ I (€ 200.000) ed a _____ (€ 100.000) affinché “reperissero nuovi soci” per _____.

Secondo parte attrice si tratta di spese non congrue, che avrebbero dovute essere classificate come costi di esercizio.

Il ctu, richiamato l'art. 2426 cc e il principio contabile OIC 24, ha evidenziato che, in base a tale ultimo principio, “la capitalizzazione dei costi inerenti un aumento di capitale sociale dovrà trovare giustificazione nell'atteso miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa”.

Nel caso di _____ non è stato neppure reperito il contratto di mandato, con riferimento ad entrambe le posizioni non sono stati offerti concreti elementi dai quali dedurre gli elementi di valutazione della futura utilità, non è stato rinvenuto il piano di ristrutturazione cui erano preordinati i suddetti contratti, non risulta che il Collegio Sindacale, che pure aveva espresso il parere di congruità, abbia effettuato le dovute attività di riscontro della futura utilità.

È significativo altresì che la società _____ in data 27.11.2012 abbia stipulato un accordo transattivo, in forza del quale _____ ha restituito l'integrale compenso di € 200.000 ricevuto.

Per i motivi esposti, il Collegio aderisce all'impostazione del Ctu che ha ritenuto condivisibile la rettifica proposta da parte attrice.

2) CREDITI VERSO _____ per cessione marchi

La rettifica in parola concerne la cessione a _____ in data 28.12.2009 dei marchi di _____ verso il corrispettivo, mai incassato, di € 3.200.000, non assistito da alcuna garanzia e connotato da una lunga dilazione di pagamento al 31.12.2014, che secondo parte attrice avrebbe dovuto essere svalutato già alla data del 31.12.2009, in ragione dello squilibrio patrimoniale della cessionaria. Inoltre, secondo parte attrice la società si sarebbe in tal modo spogliata di uno dei principali asset, in quanto pur essendo stato stipulato contestualmente contratto di licenza con la cedente, non ne era garantito il rinnovo.

La ricostruzione di parte attrice è contrastata dai convenuti, i quali evidenziano invece da un lato che il piano di ristrutturazione del nuovo organo gestorio prevedeva il lancio di nuovi marchi e che era coerente con tale impostazione ottenere una remunerazione di quelli vecchi e dall'altro lato che contestualmente le parti sottoscrivevano un contratto preliminare di vendita di immobile ad uso commerciale di proprietà di _____ e all'epoca utilizzato dall'acquirente _____ quale sede sociale al prezzo di € 5.000.000, che avrebbe dovuto essere corrisposto, mediante accollo del mutuo ipotecario contratto con _____ ed _____ e per la restante somma mediante assegni circolari o bonifici da eseguirsi non prima del 2.1.2014 e non oltre il 31.1.2014.

Di entrambi i contratti era data menzione nella nota integrativa dei bilanci 2009 e 2010 e la cessione dei marchi doveva rientrare nel piano di ristrutturazione aziendale, che non è mai stato formalizzato.

Peraltro, entrambi i contratti (di cessione marchi e preliminare di compravendita di immobile) sono stati risolti in data 23.11.2011 e su tale aspetto ci si soffermerà infra.

Ai sensi dell'art. 2426 comma 5° cc i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzo e in caso di giudizio prognostico su eventuali perdite deve essere operata una rettifica tramite l'iscrizione di un fondo di svalutazione.

Il ctu ha accertato che, dall'ultimo bilancio di [redacted] disponibile alla data di cessione dei marchi, risultava uno squilibrio patrimoniale di breve periodo, ma la società risultava fortemente patrimonializzata per oltre 5 milioni di Euro e la scadenza a lungo termine del credito aveva indotto correttamente gli amministratori di [redacted] ad attribuire maggiore importanza alla cospicua patrimonializzazione.

Pertanto, il Collegio condivide le conclusioni del ctu, che non ha accolto la rettifica in parola.

3) Rinuncia di [redacted] al credito di € 1.470.000

A bilancio 2009 è imputata a conto economico alla voce "altri proventi" la contropartita contabile della rinuncia al credito di € 1.470.000 da parte del socio [redacted] il quale ha espresso voto favorevole in sede di approvazione di bilancio, salvo poi contestare l'avvenuta rinuncia.

Per tale ragione parte attrice sostiene che tale sopravvenienza attiva andava rettificata e che il bilancio avrebbe dovuto essere nuovamente sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Non è stata prodotta in atti documentazione recante contestazioni di [redacted] anteriori alla delibera di approvazione del bilancio 2009 avvenuta in data 28.4.2010, non impugnata e della delibera di approvazione del bilancio del 28.9.2010 (essendo stato nel frattempo deliberato lo spostamento della chiusura dell'esercizio dal 31.12. al 30.4), sicché gli amministratori non disponevano di elementi che li inducessero a ritenere non effettiva la rinuncia, posto che la contestazione di [redacted] è di alcuni mesi

successivi, essendo stata formalizzata in data 17.12.2010 ed è intervenuta dopo l'approvazione di ben due bilanci.

Il principio contabile OIC par. C. IV.b prevede che solo nel caso di errori determinanti gli amministratori possono correggere i bilanci degli esercizi precedenti.

Il Collegio Sindacale, che era stato investito di denuncia di irregolarità di [redacted], aveva acquisito parere legale e nella propria relazione ex art. 2408 cc aveva ritenuto non fondata la denuncia e remoto il rischio derivante dalla contestazione, sicché correttamente gli amministratori avevano ritenuto di non iscrivere un fondo per rischi ed oneri.

Pertanto, anche tale rettifica è infondata.

4) CREDITI INESIGIBILI

La doglianza di parte attrice concerne crediti inesigibili per l'importo di € 645.663 appostati nel bilancio al 31.12.2009, anche alla luce della mancata movimentazione di taluni crediti nel 2009.

Il ctu, sulla base dell'esame dei partitari dei clienti, ha verificato che andavano svalutati i crediti verso le controllate [redacted],

Tricodue perché recanti un patrimonio netto negativo, verso [redacted] perché era stata liquidata e chiusa, così come andavano svalutati crediti verso altri clienti per complessivi € 303.437,50 perché aventi ageing superiore a 12 mesi.

L'importo totale dei crediti da svalutare secondo la corretta valutazione del ctu ammonta ad € 634.486,57.

5) CONFERIMENTO IN [redacted] del ramo di azienda "vendita al dettaglio" e della partecipazione

Parte attrice si duole del valore di iscrizione al 30.4.2010 della partecipazione in [redacted] per l'importo di € 2.005.040,00, a fronte del conferimento del ramo di azienda "vendita al dettaglio" e della partecipazione in [redacted] srl nella stessa [redacted], ritenendo che tale asset fosse sopravvalutato.

Il ctu ha verificato che:

la perizia giurata relativa al ramo di azienda e alla partecipazione in [] è stata effettuata con metodi corretti, segnatamente sulla base del metodo reddituale e con l'adozione quale metodo di controllo dei multipli di mercato;

l'iscrizione a bilancio della partecipazione in [] è stata effettuata per un valore ricompreso nell'intervallo tra € 1.995.000,00 ed € 2.090.000,00 stimato dal perito e le osservazioni di parte attrice non consentono di sindacare gli esiti della perizia;

il bilancio di [] srl al 31.12.2010 presenta una perdita di € 166.615 e un patrimonio netto di quasi due milioni di Euro.

Sulla base di tali considerazioni la rettifica non può essere accolta.

6) FINANZIAMENTI A [] e []

La doglianza di parte attrice concerne la svalutazione dei finanziamenti per complessivi € 533.000 effettuati da [] in favore delle controllate [] e della sub controllata rumena [] per complessivi € 533.000.

Il ctu ha accertato che:

[] aveva perso l'intero capitale sociale fin dal 2017;
[] aveva perso il suo capitale sociale nel 2009 e lo aveva ricostituito solo apparentemente nel 2010, atteso che in data 31.12.2009 si sarebbe resa necessaria l'integrale svalutazione della partecipazione in [].
Pertanto, la rettifica merita accoglimento.

7) CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE

Parte attrice lamenta l'imputazione nei bilanci dal 2009 al 2011 di crediti per fatture da emettere nei confronti di []

In base al principio contabile OIC 15 i crediti originati da ricavi per operazioni di gestione caratteristica a breve termine sono iscrivibili se sono maturati i ricavi.

In caso di vendita di beni, si ha riguardo al momento di spedizione o di consegna.

Se la fattura viene emessa nel momento della spedizione o consegna si parla di fattura immediata, mentre la fattura differita viene emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di consegna.

Il ctu, esaminata la scheda contabile dei crediti verso [redacted] ha verificato la contabilizzazione al 31.12.2009 di crediti per fatture da emettere.

Le fatture sono state emesse ben oltre il termine previsto per la fatturazione differita e da ciò il ctu ha desunto che le consegne siano state effettuate ben oltre il 31.12.2009.

Analoghe considerazioni ha svolto il ctu con riferimento a [redacted], ritenendo che la consegna dei beni sia avvenuta dopo il 30.4.2011.

In data 30.4.2010 (data di chiusura dell'esercizio) sono state contabilizzate fatture da emettere per € 355.000, stornate il giorno successivo. Il ctu ne ha tratto il convincimento che si tratti di ricavi inesistenti.

Pertanto, il ctu ha accolto le rettifiche della Curatela al patrimonio netto di [redacted] al 31.12.2009, 30.4.2010 e 30.4.2011.

8) Imposte anticipate

Tra il 2008 e il 2011 la società ha stanziato imposte anticipate per il complessivo importo di € 823.000,00, che secondo parte attrice era vietato.

Il principio OIC 25 consente che le perdite fiscali possono essere iscritte all'attivo se sussiste ragionevole certezza di futuri redditi imponibili tali da assorbire le perdite riportabili, che devono derivare da eventi ben definiti e non ripetibili.

Il ctu ha accertato che non emerge in atti il compimento da parte degli amministratori delle specifiche valutazioni ai fini del rispetto dei requisiti per l'iscrizione delle attività per imposte anticipate e per il loro mantenimento.

Sono pertanto accoglibili le rettifiche al patrimonio 31.12.2008, 31.12.2009 e 30.4.2010.

9) Conferimento in [redacted]

In data 11.4.2011 [redacted] ha conferito il ramo di azienda "[redacted]" in [redacted] (d'ora in poi "[redacted]") al prezzo di € 2.100.000 che parte ritiene sopravvalutato.

Secondo parte attrice, il patrimonio di [redacted] all'epoca del conferimento era negativo e pertanto il valore dell'azienda non poteva essere corrispondente a quello valutato dal perito.

Tale conclusione era avvalorata dal risultato del primo (e unico) bilancio di [redacted] che chiudeva con una perdita di 4 milioni di Euro e un deficit patrimoniale di 2 milioni di Euro.

Inoltre, il cliente [redacted] veniva gestito direttamente dalla società rumena [redacted]

Quest'impostazione è contrastata dai convenuti, i quali, nel confermare la correttezza della perizia di stima all'epoca redatta, osservavano che gli unici dati del bilancio [redacted] pertinenti erano quelli relativi al rapporto con i clienti cui si riferiva il ramo di azienda.

Il ctu ha ritenuto di non disporre di elementi per porre in discussione gli accertamenti peritali illo tempore compiuti e ha rilevato, con riferimento all'andamento negativo di [redacted], che in data 30.4.2012 gli amministratori di [redacted] hanno svalutato la partecipazione, non ritenendo di poter accogliere la rettifica con riferimento al bilancio 2011, conclusione che il Collegio fa propria.

10) Costituzione della società tunisina

Nel corso dell'esercizio chiuso al 30.4.2011 [redacted] ha costituito ([redacted])

Parte attrice ritiene che all'epoca della costituzione di tale società il capitale sociale di [redacted] era già andato perduto e pertanto si trattava di un'operazione non conservativa, con la conseguenza che andavano stralciati gli esborsi sostenuti.

I convenuti sostengono che la costituzione di tale società era funzionale all'espansione in nuovi mercati e alla riduzione dei costi.

Nel bilancio al 30.4.2011 la partecipazione veniva iscritta al costo di acquisto di € 40.910.

Il ctu ha replicato che [redacted] non versava in stato di scioglimento al momento della costituzione della società tunisina e che alla chiusura del bilancio 2011 non vi erano sufficienti elementi per ritenere durevole la perdita di valore della partecipazione, che invece è stata svalutata nel bilancio 2012.

11) Costituzione e finanziamento

Parte attrice apportava, ai bilanci di [redacted], rettifiche di € 463.043 di cui € 87.500 al 30.4.2010 ed € 375.543 al 30.4.2011 per finanziamenti elargiti alla [redacted]

società controllata di diritto cinese, costituita al fine di espandere l'attività in quel paese, ma priva di alcuna struttura produttiva ed asseritamente incapace di restituire i finanziamenti ricevuti.

La partecipazione è stata iscritta per € 87.500 nel bilancio al 30.04.2010 ed € 131.950 in quello al 30.04.2011 e dalla nota integrativa al bilancio al 30.4.2011 risultano iscritti crediti verso per € 331.197.

Nel Cda del 12.5.2011 veniva dato atto che il primo esercizio di si era chiuso con un fatturato di € 189.126 ed un utile di € 1.833 e che, trattandosi di start up, il risultato fosse "apprezzabile", pur necessitando di un aumento di capitale.

Anche con riferimento a tale rettifica, il ctu ha ritenuto che alla chiusura del bilancio 2011 non vi erano sufficienti elementi per ritenere durevole la perdita di valore della partecipazione, che invece è stata svalutata nel bilancio 2012.

Per effetto delle rettifiche apportate (compresa quella derivante dalla transazione Scalabrin di cui si darà conto nel prosieguo) il ctu ha accertato che il patrimonio netto di rettificato di era pari a:

al 31.12.2008 ad € 6.962.516;

al 31.12.2009 ad € 7.432.050;

al 30.4.2010 ad € 7.441.632;

al 30.4.2011 ad € 7.713.684;

al 23.11.2011 ad € 3.563.372, con riduzione del capitale sociale di oltre un terzo ex art. 2446 cc;

al 30.4.2012 risulta un deficit patrimoniale di € 10.616.516, determinato dagli stessi amministratori della società e confermato dal CTu.

Pertanto, il capitale sociale è andato integralmente perduto al 30.4.2012.

In data 15.10.2012 la società ha approvato il bilancio di esercizio 2012 e l'assemblea, in data 19.12.2012, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione.

Ritiene il Collegio, sulla scorta degli approfonditi accertamenti peritali, che non si sia verificato alcun danno alla società e ai creditori per effetto della prosecuzione dell'attività di impresa.

CONTINUITA' AZIENDALE

La continuità è un postulato del bilancio di esercizio previsto dalle disposizioni civilistiche e dai principi contabili nazionali e internazionali.

Secondo la clausola generale contenuta nell'art. 2423 c.c., il bilancio d'esercizio, "deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Al fine di dare concreta attuazione al precetto testè enunciato, il codice civile definisce anche i principi di redazione del bilancio che gli amministratori devono rispettare, tra i quali spiccano il principio di prudenza, della prospettiva di funzionamento dell'impresa, della competenza e della continuità dei criteri di valutazione.

L'art. 2423-bis, 1° comma c.c., così recita: "La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato".

Il novellato art. 2086 cc impone all'organo amministrativo l'adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che consentano la tempestiva rilevazione della perdita della continuità aziendale, così codificando obblighi già riconosciuti in via giurisprudenziale.

Sussiste il requisito del going concern laddove l'impresa venga normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro di 12 mesi, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di porla in liquidazione o di cessare l'attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali, laddove essa sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività.

Secondo il Fallimento attore gli amministratori e i sindaci non avrebbero rilevato, alla data del 31/12/2009, il venir meno della continuità aziendale della

Richiamando il Principio di Revisione Contabile n. 570 e il Principio Contabile OIC n. 5, il Fallimento indica alcune circostanze in virtù delle quali, a suo giudizio, già dall'esercizio 2009 si sarebbe dovuta dedurre l'incapacità della società di continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale:

- le perdite di bilancio registrate negli esercizi precedenti;

- l'incidenza, sui bilanci degli esercizi precedenti, di operazioni straordinarie con “effetti distorsivi”;
- l'EBITDA negativo degli esercizi precedenti;
- la riduzione dei ricavi nel primo semestre dell'esercizio 2009;
- la cessione del 48,56% del capitale sociale a nuovi soci, nel dicembre 2008, per un prezzo di euro 50.000.

L'organo amministrativo e quello di controllo avrebbero invece dovuto espungere dai bilanci di esercizio le plusvalenze derivanti dalla cessione di asset aziendali ovvero le sopravvenienze attive straordinarie conseguite in esito a rinunce al credito da parte degli obbligazionisti al fine di valutare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

I risultati di esercizio al netto delle operazioni straordinarie ante tax erano i seguenti:

- 1) -838.905 per il 2004;
- 2) -2.806.205 per il 2005;
- 3) -1.692.364 per il 2006;
- 4) -2.747.607 per il 2007;
- 5) -4.662.429 per il 2008

Inoltre, pur a fronte di significativi elementi di incertezza circa la prospettiva di continuità aziendale, il Consiglio di Amministrazione non aveva formalmente approvato un piano di ristrutturazione aziendale, che affrontasse le cause della crisi ed indicasse i modi per superarla.

Per contro le difese dei convenuti valorizzavano i seguenti indicatori:

- 1) sostegno all'impresa accordato da parte del ceto bancario e dei creditori in genere;
- 2) capacità dell'impresa di saldare i debiti con i normali mezzi di pagamento e alla scadenza dei termini;
- 3) capacità di ottenere nuovi finanziamenti per lo sviluppo;
- 4) predisposizione di un piano di rilancio, che prevedeva l'adozione di nuovi marchi, la creazione di nuove linee di produzione, la creazione di una capillare rete commerciale per la vendita dei prodotti, la delocalizzazione di alcune lavorazioni.

Il ctu ha riscontrato criticità:

- nella situazione finanziaria di breve termine
- nella situazione economica

- nell'Ebtida negativo.

Secondo gli accertamenti compiuti dal ctu, depongono invece in senso contrario alla perdita della continuità aziendale i seguenti elementi:

- sostegno degli Istituti di Credito, dei soci e degli obbligazionisti alla società sino a tutto il 2011 (indicatore di natura finanziaria richiamato dall'Isa 570);
- le fidejussioni che la società aveva sottoscritto a favore di vari istituti di bancari nell'interesse delle proprie partecipate;
- l'aumento della dilazione di pagamento dei fornitori; il principio ISA 570 individua invece quale elemento di criticità, denotante perdita di continuità aziendale "il cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- predisposizione da parte del Cda di un piano economico finanziario, che ancorché formalmente non approvato, conteneva le strategie, sino a tutto il 2011, per trasformare la società in una holding e per rilanciare l'attività, attraverso le partecipate, anche con l'introduzione di nuovi marchi e nuovi canali di vendita.

La società fino a marzo 2012 era ancora presente sul mercato e nella Nota Integrativa del bilancio approvato in data 30.4.2012 viene segnalato che "dal mese di Marzo u.s. non abbiamo più ricevuto ordini e pertanto la società è stata costretta a cessare l'attività produttiva".

Il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il Ctù, secondo il quale gli indicatori economico-finanziari enunciati da parte attrice e verificati nell'elaborato, denotano che la società sin dal 2009 e fino a tutto il 2011 si trovava in una situazione di crisi, tuttavia non ancora irreversibile, essendosi invece verificata la perdita della continuità aziendale solo a marzo 2012.

Neppure consente di pervenire a differenti conclusioni l'accertamento incidenter tantum compiuto dalla dott.ssa Danzo nella consulenza tecnica dell'ufficio depositata nel giudizio rubricato al n. 972 del 2013 R.G., che riteneva la continuità aziendale fosse andata perduta nel 2011 (e non comunque nel 2009 come sostiene parte attrice).

La ctu in parola era stata disposta in una controversia di concorrenza sleale ed era volta alla determinazione del minor utile cagionato dalla condotta infedele di alcuni dipendenti

ed inoltre la ctu di quel giudizio non disponeva del set documentale prodotto in questa causa, sicché il cenno incidentale alla mancanza della perdita della continuità aziendale, non oggetto del thema decidendum della causa, non risulta decisivo per smentire gli assunti cui è pervenuto il ctu nell'odierno giudizio.

La diversità di thema decidendum tra i due giudizi porta ad escludere che il ctu del presente giudizio, che è stato nominato ctp dei convenuti nel giudizio RG. del 2013 sia incorso in una delle fattispecie regolate dall'art. 51 cpc, tenuto altresì conto che egli ha assunto l'incarico di ctp dopo il deposito della ctu originaria (18.10.2018) e prima di essere riconvocato a chiarimenti con ordinanza di data 14.5.2021.

Passando all'esame delle due ulteriori operazioni foriere di danno secondo la Curatela, il Collegio osserva quanto segue.

In data 31.3.2009 il Cda di astelli spa aveva deliberato l'acquisto del 100% delle quote di Tale acquisto è stato poi effettuato in data 2.10.2009 e secondo il fallimento, nonostante le contrarie risultanze contabili, la società maglificio aveva interamente perduto il capitale, essendo da svalutare integralmente il credito nei confronti di

L'acquisto di tale partecipazione avrebbe cagionato un danno di € 258.364,00 pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto, pari ad € 370.0000 e gli utili successivamente distribuiti da in favore di pari ad € 111.636.

Gli amministratori hanno acquisito in data 31.7.009 la perizia del dott. , che non può essere definita tardiva, atteso che la società aveva deliberato di procedere all'acquisto nel marzo precedente, ma non consta che si fosse già irrevocabilmente impegnata in via negoziale con

Il prezzo di acquisto è stato stabilito in misura pari al valore della partecipazione determinato dal dott. .

Occorre evidenziare che tale valutazione del valore della società nell'importo di € 370.000 è stata effettuata verosimilmente tenendo conto della svalutazione del credito nei confronti di e con riferimento alla situazione patrimoniale al 30.6.2009, non acquisita agli atti per il diniego opposto dai convenuti. Non consta che la situazione patrimoniale sia stata poi aggiornata alla data del 2.10-2009.

Secondo la Curatela la perizia del dott. Noro, pur avendo svalutato il credito di € 200.000 vantato da [redacted] nei confronti di [redacted], ometteva di riferire che la società si trovava già da anni in stato di scioglimento.

Non essendo stati depositati gli allegati della perizia [redacted], il Collegio condivide la conclusione cui perviene il ctu circa la correttezza dell'iscrizione del costo di acquisto della partecipazione, non potendo affermarsi, sulla base della documentazione disponibile, che gli amministratori avrebbero dovuto comprendere dalla perizia [redacted] che il patrimonio della società bersaglio era divenuto negativo.

Il ctu ha inoltre illustrato che il bilancio di [redacted] al 31.12.2009 esponeva nello stato attivo il credito di € 199.179 nei confronti di [redacted], pur svalutato nella precedente perizia del dott. [redacted].

La corretta svalutazione del credito avrebbe portato ad un patrimonio netto negativo.

Nondimeno il ctu, valorizzando il conseguimento di utili nel 2008 e nel 2009 di [redacted] ha ritenuto non fosse configurabile una perdita durevole della partecipazione, tale da giustificare la svalutazione.

Non risulta pertanto passibile di censura la condotta degli amministratori con riferimento all'acquisto della partecipazione in [redacted].

TRANSAZIONE [redacted] del 23.11.2011

[redacted] cedette, con contratto stipulato il 28/12/2009 con Immobiliare, i seguenti marchi “ [redacted] ” e “ [redacted] ”, per il prezzo di 3.200.000,00= euro (il valore dei marchi ceduti era stato accertato con perizia).

I marchi predetti costituivano, a detta del Fallimento, il principale asset strategico della società.

Nello stesso periodo (16-22/12/2009), [redacted] stipulò con Immobiliare, un contratto preliminare per l'acquisto (al prezzo di 5 milioni di euro), dell'immobile di proprietà della [redacted] medesima e condotto in locazione dalla società [redacted].

I due contratti erano strettamente collegati dato che parte del prezzo per l'acquisto dell'immobile sarebbe stato versato mediante compensazione con il credito derivante dalla cessione dei marchi.

A fronte, quindi, della maturazione di un credito per euro 3.200.000,00= da parte della [redacted] verso la [redacted] la società fallita assumeva un debito di 5 milioni di euro sempre nei confronti della [redacted].

Per effetto dei due atti sopra indicati, la [redacted] aveva contratto un debito di 1.800.000,00= euro.

Con accordo transattivo del 23/11/2011 (autorizzato da delibera del Cda di data 14.11.2011 ed autorizzata dall'assemblea in data 12.12.2011) la società [redacted]

i signori [redacted] e [redacted] in nonché le Società Immobiliare Einaudi Srl, FPV Srl, [redacted] convennero quanto segue:

a) La risoluzione del contratto di cessione dei marchi (che, quindi, rientravano nella proprietà della società [redacted])

b) La risoluzione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile ubicato in Brendola di proprietà di [redacted]

c) Il pagamento di una "penale" da parte della [redacted] mediante cessione alla società [redacted] [redacted] medesima, di azioni della stessa per un valore nominale di 1.000.000,00= di euro e impegno di [redacted] al pagamento delle royalties maturate entro il 30/4/2012.

d) La permuta tra le quote della [redacted] (per un valore di 1.278.000,00=) detenute dalla [redacted] (immobiliare della società [redacted]), con azioni della stessa [redacted] detenute dalla [redacted]

e) La corresponsione da parte dei sigg.ri [redacted], di euro 652.000,00= mediante cessione di azioni della [redacted] medesima a fronte della rinuncia all'azione di responsabilità da parte della società fallita, nei confronti dei due ex amministratori;

f) L'acquisto da parte della società [redacted] delle restanti azioni della società detenute dai [redacted] o dalla [redacted] al prezzo di 600.000,00= euro.

g) Rilascio, da parte di [redacted] verso il corrispettivo di 100.000,00 euro, a favore della società fallita, del diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile già oggetto del preliminare risolto, al prezzo di euro 4.000.000,00=.

l'effettivo acquisto delle azioni proprie venne poi materialmente eseguito in data 20.12.2011 e

12.3.2012 (all. 53 e 54 Fallimento).

Il CTU, alle pagine 56 e seguenti della relazione peritale, ha affermato che l'operazione oggetto della transazione del 23/11/2011 si era sostanziata nell'acquisto da parte della società [redacted] e di [redacted] di azioni proprie per euro 3.530.000 a fronte della rinuncia alla partecipazione indirettamente detenuta (tramite immobiliare [redacted] della Società Immobiliare di diritto romeno [redacted] per euro 1.278.000; nella rinuncia al credito vantato nei confronti di [redacted] per la cessione dei marchi a fronte del corrispettivo di euro 1 milione; nella rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti della famiglia [redacted] a fronte del corrispettivo di euro 652.000 e del pagamento in denaro delle residue azioni proprie (in proprietà dei fratelli [redacted]) per euro 600.000 di cui, peraltro, concretamente pagati soltanto euro 30.000.

Il CTU ha affermato che l'operazione oggetto della transazione sarebbe stata soltanto "formalmente" bilanciata, mentre essa ha arrecato un decremento patrimoniale determinato dal:

-venir meno del credito di euro 3.200.000,00= nei confronti della [redacted] a [redacted] al riguardo preme rilevare, anche in replica alle osservazioni dei CTPP dei convenuti, che i marchi in questione non mantenevano alcun valore residuo; erano stati in precedenza acquistati in data 28.12.2009 da [redacted] al prezzo di € 3.200.000 perché di interesse della famiglia [redacted] ma già nel 2009, come emerge dalle stesse difese dei convenuti, erano privi di valore, in quanto nel piano di rilancio erano destinati ad essere sostituiti dai nuovi marchi [redacted] e [redacted]; a comprova del fatto che non avevano mantenuto alcun valore residuo depone anche l'integrale svalutazione effettuata dagli amministratori il 30.4.2012; il ctu ha anche superato l'obiezione dei convenuti, secondo i quali il decremento avrebbe dovuto essere determinato nel minor importo di € 1.800.000,00, pari alla differenza tra € 5.000.000 (relativo al prezzo del contratto preliminare di cessione di immobile) ed € 3.200.000, posto che all'epoca non vi era alcun debito ma solo un impegno all'acquisto dell'immobile, mentre il credito di € 3.200.000,00 era certo, liquido ed esigibile;

-venir meno della partecipazione detenuta da [redacted] in [redacted] partecipazione che era valorizzata in ragione delle consistenze immobiliari della società rumena partecipata da [redacted] e che per tale motivo è stata svalutata integralmente per l'importo di € 1.415.372 e non nel minor importo della transazione di € 1.278.000;

-sorgere di un debito di euro 600.000 nei confronti della famiglia [redacted] (a prescindere dall'avvenuto pagamento della sola prima tranche di € 30.000)

Solo parzialmente compensato dal credito di euro 1 milione incassato da [redacted] a titolo di penale a seguito della risoluzione del contratto preliminare e del contratto di cessione dei marchi e del credito di 652 mila euro nei confronti dei fratelli [redacted]

Il CTU, quindi, ha concluso nel senso che la transazione avrebbe determinato un decremento patrimoniale di euro 3.563.372, decremento che, controbilanciato dal valore delle azioni di [redacted] (pari a euro 1.970.568=) risultava essere di € 1.592.804, poi rettificato in **€ 1.614.706**, a seguito del supplemento di perizia.

Non può essere assunta come parametro del danno l'ipotesi alternativa proposta dalla Curatela ed incentrata sulla integrale svalutazione delle partecipazioni ricevute da [redacted], in forza della quale il danno ammonterebbe a complessivi € 5.215.372 (€ 1.548.000+ 2.252.000+1.415.372), ove:

- l'importo di € 1.548.000 rappresenterebbe la differenza tra la perdita del credito di € 3.200.000 vantato da [redacted] e i ricavi straordinari rappresentati da penale ed indennizzo per € 1.652.000,00;
- l'importo di € 2.252.000,00 sarebbe pari alla svalutazione integrale delle azioni proprie ricevute da [redacted];
- l'importo di € 1.415.372,00 sarebbe pari all'azzeramento della partecipazione ricevuta da [redacted]

Il ctu, anche nella propria relazione integrativa del 25.11.2021, ha ribadito che, sulla base delle allegazioni di causa e nei limiti del perimetro di indagine, non era possibile rettificare ulteriormente il valore del patrimonio netto al 23.11.2011 e per l'effetto

rideterminare il danno derivante dalla transazione ¹, tenuto conto del diminuito valore delle azioni proprie della società.

Il sindacato giudiziale sulla condotta degli amministratori della società, quale fonte di responsabilità, non può avere ad oggetto il merito delle scelte imprenditoriali, non potendosi addebitare gli esiti economici negativi di dette scelte che dipendano dal rischio economico a cui è soggetta l'intrapresa, secondo il principio della business judgment rule.

Tuttavia, la regola di insindacabilità in discussione trova precisi limiti che, se travalicati, impongono un giudizio di responsabilità gestoria in capo agli amministratori che la scelta abbiano effettuato, cagionando pregiudizio al patrimonio sociale. Un primo limite è costituito dalla possibilità di discutere la scelta di gestione, valutando ex ante, ovvero al momento della scelta imprenditoriale, il grado di diligenza mostrata dall'amministratore. Si tratta di una verifica sul percorso decisionale dell'amministratore, finalizzata ad accertare se siano state omesse le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo.

Un secondo limite è quello che permette di contestare la razionalità della scelta, non essendo sufficiente che l'amministratore abbia assunto le necessarie informazioni ed abbia eseguito tutte le verifiche del caso, essendo pur sempre necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto l'amministratore ad una decisione razionalmente inerente ad esse.

Gli amministratori avrebbero potuto nella predisposizione del contenuto della transazione secondo diligenza avvedersi del rilevante pregiudizio patrimoniale cagionato dalla stessa se avessero da un lato correttamente appostato nei precedenti bilanci di esercizio le voci oggetto di rettifica da parte del ctu e dall'altro verificato che il dare avere era solo formalmente bilanciato, come ha osservato lo stesso ctu.

Inoltre, gli amministratori non si sono neppure avveduti che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 2357 cc per l'acquisto delle azioni proprie.

L'art. 2357 cc, norma posta a presidio dell'integrità del capitale sociale, che non deve essere intaccato dal rimborso dei conferimenti degli azionisti alienati, prevede che la società non possa acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Con riferimento alla permuta tra le quote di [redacted] detenute dalla controllata (99%) [redacted] e le azioni di [redacted], è applicabile la diversa disposizione contenuta nell'art. 2359 bis c.c. "acquisto di azioni o quote da parte di società controllate" che (in coerenza con l'art. 2357 c.c.) prevede che "la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato".

L'art. 2359 ter, c.c. poi, simmetricamente, dispone che "Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359 bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto".

La ratio della norma è impedire che gli amministratori della controllante possano, per il tramite della controllata, di fatto rimborsare i soci della controllante attingendo al capitale della controllata.

Il ctu ha verificato che formalmente l'ultimo bilancio approvato esponeva riserve disponibili per € 2.330.015,35; tuttavia, apportando le rettifiche operate dal ctu (Capitalizzazione spese di impianto", "Crediti inesigibili", "Finanziamenti a [redacted] e a [redacted] "Crediti per fatture da emettere" ed "Imposte anticipate) residuavano riserve disponibili pari ad € 279.557,00 come tali insufficienti (cfr. pag. 58 e ss. Elaborato).

Del danno derivante dalla suddetta transazione risponde l'intero Cda, che ha autorizzato la transazione con delibera del 14.11.2011, posto che in quella sede è stato discusso ed illustrato, anche alla presenza del legale incaricato dalla società di condurre le trattative, il contenuto della transazione.

Non risponde dell'addebito in esame il convenuto [redacted], consigliere privo di deleghe e assente giustificato alla riunione del CDA e in considerazione del fatto che proprio in occasione di tale riunione l'operazione è stata pianificata nei dettagli definitivi, non risultando scambi di documenti anteriori o altre circostanze che potessero indurre il consigliere non delegato [redacted] a porre il proprio veto.

Quanto ai Sindaci, in linea generale la loro responsabilità per come delineata dall'art. 2403 c.c. è simmetrica a quella degli amministratori, posto che sull'organo di controllo gravitano obblighi di "vigilanza" relativi all'osservanza, da parte degli amministratori,

"della legge e dello statuto", nonchè della "corretta amministrazione": formulazione in cui è compresa, ovviamente, la preservazione del patrimonio sociale rispetto ai comportamenti distrattivi o dissipativi dell'organo gestorio.

La violazione di tali obblighi è fonte di responsabilità risarcitoria, quando il danno (per la società, per i soci o per i creditori) non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato e agito in conformità agli obblighi della loro carica.

Il che implica che l'accertamento della responsabilità dei Sindaci passa per un giudizio controfattuale, che impone di verificare se l'adozione del comportamento prescritto e l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo avrebbero impedito la verifica del danno, mentre essi non rispondono in modo automatico per ogni fatto dannoso che amministratori negligenti abbiano posto in essere.

Ne discende che per poter accertare la sussistenza della responsabilità dei sindaci in concorso omissivo con il fatto illecito degli amministratori, colui che propone l'azione ex art. 2407 c.c. ha l'onere di allegare specificamente quali doveri sono rimasti inadempiti e quali poteri non sono stati esercitati dai sindaci e di provare il danno ed il nesso di causalità tra quelle omissioni ed il danno, nesso che può ritenersi sussistente "quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica" (art. 2407, comma 2 c.c.).

Il Fallimento ha individuato la responsabilità dei Sindaci, che parteciparono al Cda del 14.11.2011, nel non aver rilevato l'insufficienza delle riserve disponibili necessarie affinché la società potesse procedere all'acquisto di azioni proprie previsto con tale transazione, con ciò violando l'art. 2357, 4° comma cc.

Ha richiamato inoltre l'art. 10.9 del CNDEC, a norma del quale i Sindaci, laddove all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci, sono posti argomenti che possono comportare l'esercizio del diritto di recesso, sono tenuti a vigilare affinché il Consiglio di Amministrazione determini correttamente il valore di liquidazione delle azioni, mentre nel caso di specie gli amministratori non hanno predisposto alcuna stima, che avrebbe dovuto essere preceduta dalla redazione di una situazione patrimoniale ad hoc.

Pertanto, l'eventuale responsabilità dei Sindaci deve essere scrutinata con specifico riferimento a tale asserito inadempimento, consistente nel non aver rilevato l'insufficienza

delle riserve disponibili necessarie affinché la società potesse procedere all'acquisto di azioni proprie previsto con tale transazione.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 4°, c.c., in caso di acquisto in violazione dei limiti suindicati, la società è obbligata ad acquistare le azioni acquistate entro un anno e tale obbligo non concerne tutte le azioni ma solo quelle il cui acquisto eccede il limite.

In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Orbene, il termine annuale per procedere agli adempimenti testè menzionati non è stato violato perché in data 19.10.2012 la società veniva posta in liquidazione e scioglimento ai sensi dell'art. 2447 c.c., per perdita del capitale sociale ai sensi dell'art. 2484 n. 4, c.c. e nessuna responsabilità può pertanto essere addebitata al collegio sindacale, che cessava lo stesso 19.10.2012.

Il danno di € 1.614.706 deve essere allora ripartito in quote uguali tra i sei membri del Cda in carica alla data del 14.11.2011, ossia

_____, _____, _____, _____, _____, _____, con l'esclusione di _____
_____ hanno stipulato le seguenti transazioni con il Fallimento:

- _____ in data 22.1.2016, con versamento dell'importo di € 50.000;
- _____ in data 26.10.2016, con versamento dell'importo di € 250.000;
- _____ in data 1° febbraio 2017, con versamento dell'importo di € 60.000;
- _____ in data 30 giugno 2018, con versamento dell'importo di € 80.000.

Le suddette transazioni si riferiscono senza distinzione alcuna all'azione già intentata dal Fallimento; come esplicitato nel testo, ciascuna transazione ha determinato lo scioglimento del vincolo di solidarietà passiva con ogni altro coobbligato concorrente e ha ad oggetto i soli crediti relativi alla quota astratta individuale di responsabilità di ciascun transigente.

Tenendo conto della distinzione tra transazione pro quota e transazione dell'intero debito (ipotesi alla quale è applicabile l'art. 1304 c.c.) come tratteggiata da C. Civ. S.U. n. 30174 del 2011, il contratto stipulato da ciascun transigente deve essere qualificato come transazione pro quota, tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto

al debitore che vi aderisce; essa non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente

Si deve, infatti, ulteriormente precisare che, qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, come nel caso di specie, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.

Tenuti fermi questi postulati, in riferimento dunque al complessivo credito di € 1.614.706 vantato dal Fallimento, ogni corresponsabile deve reputarsi tenuto nei rapporti interni per la misura di un sesto, pari ad € 269.117,66.

La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito per i 4/6 del credito complessivo comporta che il Fallimento possa pretendere nei confronti dei condebitori solidali, e l'importo di un terzo, pari ad € 538.235,33 e la statuizione di condanna a carico di tali convenuti e a favore di verrà pertanto pronunciata per un pari importo, maggiorata della rivalutazione delle somme dal 14.11.2011 fino alla data della presente sentenza e degli interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno sentenza (come da Cass. civ. S.U., sent. n. 1712 del 1995) e oltre interessi legali sulla somma così determinata fino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti e (comprese a carico di quest'ultimo anche le spese della fase cautelare), ed in favore del Fallimento, mentre l'attore dovrà rifondere le spese al convenuto e ai Sindaci e alle rispettive compagnie assicurative: la liquidazione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia va, infatti, posta a carico della parte, rimasta soccombente, che abbia dato causa alla chiamata.

Le spese di cui vengono poste a carico per ½ dei convenuti e e per la restante metà a carico del Fallimento attore.

Quanto ai convenuti [redacted] e [redacted], essi sostengono di essere stati costretti a partecipare al presente giudizio a causa delle domande trasversali proposte nei loro confronti da alcuni convenuti, e precisamente dai signori [redacted].

Tuttavia, il convenuto [redacted] dopo aver stipulato la transazione con il Fallimento, è uscito dal giudizio non ha più coltivato tale domanda, che deve intendersi abbandonata.

I convenuti [redacted] e [redacted] hanno invece tenuto ferma la domanda di regresso nei confronti di tutti gli amministratori, anche transigenti, in quanto la responsabilità addebitata ai sindaci è quella della omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ritenendo sia sussistente un litisconsorzio necessario tra tutti gli amministratori e i Sindaci, se pure di tipo processuale.

I convenuti [redacted] e [redacted] hanno insistito sulle domande riconvenzionali "trasversali" già formulate anche nei confronti del dott. [redacted] che è rimasto in causa per resistervi.

Con ordinanza di data 22.2.2018, che il Collegio ritiene di confermare in parte qua, è già stato trattato il tema della sorte della domanda di regresso proposta da uno dei soggetti nei cui confronti è fatta valere l'azione di responsabilità nei riguardi degli altri convenuti con i quali la società medesima ha transatto la lite e che è stato affrontato dalla S.C. in autorevoli precedenti (cfr. Cass. civ., sent. n. 7907 del 2012; 24362 del 2013).

Orbene, se la transazione riguarda, come nell'odierna fattispecie, la sola quota di debito che faceva capo ai transigenti, essa provoca lo scioglimento della solidarietà passiva tra costoro e gli altri condebitori: sicché questi ultimi, mentre vedranno ridursi l'ammontare del loro debito nei termini già chiariti precedentemente, non potranno più vantare alcun diritto di regresso verso i primi.

A ciò consegue la necessità di procedere all'accertamento del grado di responsabilità ascrivibile a ciascuno di coloro che hanno concorso a cagionare il danno, accertamento che dovrà necessariamente riferirsi anche alle condotte tenute dai soggetti ormai estromessi dal giudizio, mentre vanno escluse l'inscindibilità delle cause e la sussistenza di un litisconsorzio necessario ancorché processuale, trattandosi di accertamento meramente incidentale, senza alcuna necessità di ulteriore partecipazione di quei soggetti al giudizio medesimo.

Vanno pertanto rigettate tutte le domande riconvenzionali trasversali.

Pertanto, i convenuti [redacted] e [redacted], dovranno rifondere le spese di lite sia in favore dei convenuti [redacted] e [redacted] tenuto conto che costoro hanno stipulato la transazione con il Fallimento dopo l'instaurazione del presente giudizio in data 28.10.2016 e hanno dovuto costituirsi per difendersi dalle domande riconvenzionali trasversali svolte nei loro confronti, sia nei confronti del convenuto [redacted], che ha stipulato la transazione in data 25 febbraio 2017.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [redacted] 2016 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

1. dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, i convenuti [redacted] e [redacted] al pagamento, in favore dell'attore, Fallimento dell'importo di € 538.235,33 oltre rivalutazione dalla data del 14.11.2011 ed interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno e oltre interessi legali sulla somma così determinata fino al saldo effettivo;
2. condanna i convenuti [redacted] e [redacted] al pagamento, in favore del Fallimento attore, delle spese di lite, che liquida in € 3.399,00 per anticipazioni, € 25.000,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
3. condanna il convenuto [redacted] al pagamento, in favore del Fallimento attore, delle spese della fase cautelare, che liquida in € 5.000,00 per compenso, € 1.713,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
4. pone definitivamente le spese di ctu a carico del Fallimento attore per ½ e a carico dei convenuti [redacted] e [redacted] per la restante metà;
5. condanna il Fallimento [redacted] al pagamento in favore dei convenuti [redacted] delle spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare, che liquida in € 14.500,00 per compenso in favore di ciascun convenuto, oltre spese generali, Cpa ed Iva;
6. condanna il Fallimento attore al pagamento in favore dei terzi chiamati [redacted] i. e Quegli [redacted] che hanno assunto il rischio del certificato n. 1890190, delle spese di lite, che liquida in € 9.000,00 in favore di ciascun terzo chiamato, oltre spese generali, Cpa ed Iva;

7. rigetta le domande riconvenzionali trasversali svolte dai convenuti e
o nei confronti dei convenuti !
8. condanna i convenuti e in solido tra loro alla rifusione, in favore
dei convenuti , delle spese di lite che liquida in € 5.450,00 per
compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
9. condanna i convenuti e in solido tra loro alla rifusione, in favore
del convenuto delle spese di lite che liquida in € 3.700,00 per compenso,
oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2023

Il Presidente
Dr.ssa Lina Tosi

Il Giudice Est.
Dr.ssa Chiara Campagner

